



COMUNE DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI

Delibera del Consiglio Comunale n° 1 del 09.01.2012

INDICE

Art. 1 – DEFINIZIONE e AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 – PROCEDURA PER L'APERTURA O IL TRASFERIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI SALA GIOCHI

Art. 3 – CONTENUTO DELLE S.C.I.A.

Art. 4 – ORARIO DI ESERCIZIO

Art. 5 – SANZIONI

Art. 6 – NORME FINALI

Art. 1 – DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Al fini del presente Regolamento, sono considerate sale giochi i locali destinati esclusivamente o prevalentemente all'intrattenimento mediante installazione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari, nonché apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS.

Rientrano in tale definizione le Sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.

Art. 2 – PROCEDURA PER L'APERTURA O IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SALA GIOCHI

L'esercizio dell'attività di sala giochi è soggetto a presentazione di Segnalazione certificata d'inizio attività al Comune e pertanto può essere effettuato a decorrere dalla data di presentazione della stessa.

In seguito ad istruttoria di legge, il Comune procede alla comunicazione delle prescrizioni eventualmente assegnate.

L'apertura di nuove sale giochi ed il trasferimento di quelle esistenti, vengono effettuati tramite SCIA con i seguenti criteri:

a) i locali devono avere distanza minima di almeno metri 300 da scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali e strutture sanitarie in genere, case di riposo e istituti simili, caserme e da altri luoghi sensibili che la Giunta Comunale può individuare anche in tempi successivi; la misurazione delle distanze deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve conformemente alle norme del Codice della Strada;

b) i locali devono avere destinazione d'uso commerciale con ingresso indipendente e superficie minima di mq. 50 in analogia con quanto previsto dal D.M. 22.1.2010 (in relazione alle Sale Giochi esclusivamente dotate di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 TULPS). Detta superficie dovrà essere calcolata al netto delle zone di servizio, dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine di cui almeno uno attrezzato per portatori di handicaps;

c) l'accesso ai locali deve avvenire autonomamente e deve essere garantito, qualsiasi sia la superficie destinata all'attività, il requisito dell'accessibilità previsto dalla vigente normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche.

d) i locali devono soddisfare il requisito della "sorvegliabilità", a termini del D.M. 17.12.1992 n. 564;

Nel caso di trasferimento dell'attività in una nuova sede, il titolare dovrà comunque rispettare integralmente le norme del presente regolamento, senza possibilità di deroga alcuna.

Oltre a quanto previsto dal presente articolo, restano fatti salvi tutti i requisiti di legge previsti per l'esercizio dell'attività di sala giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari, urbanistico-edilizi, di destinazione d'uso dei locali e in materia d'inquinamento acustico.

Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre alle attività già esistenti, con oneri a carico del titolare dell'attività:

- l'adeguamento alle norme legislative in materia igienico-sanitaria;
- l'adeguamento alle disposizioni del piano e del Regolamento di classificazione acustica comunale;

l'Amministrazione comunale si riserva inoltre:

- la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
- l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- altre prescrizioni relativamente a particolari situazioni che si venissero a verificare nel corso della normale attività d'impresa.

Art. 3 – CONTENUTO DELLE S.C.I.A. RELATIVE A SALE GIOCHI

Per l'apertura ed il trasferimento dell'attività di sala giochi o in caso di modifica dei locali, l'esercente deve presentare apposita Segnalazione Certificata d'Inizio Attività indicando:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci;
- d) dichiarazione relativa al possesso della disponibilità dei locali con indicazione del relativo titolo;
- e) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 e dai Decreti AAMS 22.01.2010, 27.7.2011 e successive modifiche ed integrazioni, e di ogni altra norma vigente;
- f) dichiarazione che ciascun apparecchio installato è in possesso dei nulla osta previsti dalla normativa vigente;
- g) dichiarazione del possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992 successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940;
- h) dichiarazione di essere in possesso di nulla-osta igienico sanitario con l'indicazione degli estremi di rilascio o copia dello stesso;

i) dichiarazione del rispetto della distanza minima di 300 metri della sala giochi dalle scuole e dagli ospedali e dagli altri luoghi sensibili di cui all'art. 2;

Alla suddetta S.C.I.A. dovranno essere allegati, a firma di tecnico abilitato, in duplice copia :

a) planimetria in scala 1:100, con particolare evidenziazione delle aree separate specificamente dedicate di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007; da tale planimetria dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegliabilità;

b) relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, attestante il rispetto della vigente normativa e dei regolamenti comunali in materia urbanistico-edilizia e valutazione d'impatto acustico;

c) per locali con capienza stabilita secondo i parametri delle norme vigenti in materia superiore a 99 persone, certificato prevenzione incendi così come previsto dalla normativa vigente;

d) analogamente per locali con capienza superiore a 200 persone, parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblici Spettacolo;

Contestualmente all'inizio effettivo dell'attività deve essere presentata all'ente la prescritta comunicazione attestante l'effettiva apertura della Sala Giochi se non coincidente con la data di presentazione della S.C.I.A..

Il subingresso senza modifiche (per acquisto o locazione di azienda), le modifiche di ragione sociale, di legale rappresentante, di compagine sociale, di sede legale dell'attività, nonché la cessazione dell'attività di sala giochi, sono soggette a comunicazione da effettuarsi preventivamente al verificarsi dell'evento. La predetta comunicazione ha efficacia immediata dalla data di ricezione o consegna al competente Ufficio Comunale.

Nel caso in cui il titolare intenda sostituire, aumentare o ridurre il numero dei giochi all'interno della Sala Giochi, la relativa comunicazione dovrà essere corredata da nuova relazione previsionale d'impatto acustico redatta da tecnico competente attestante che l'attività svolta nella sala giochi a seguito della sostituzione e/o aumento dei giochi, rispetta i limiti di rumore differenziali previsti normativamente.

Non è in alcun modo ammesso, anche qualora il titolare ne abbia la disponibilità, utilizzare gli spazi esterni al locale per l'installazione di apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari di cui all'art. 110 del TULPS.

Art. 4 - ORARIO DI ESERCIZIO

L'orario di apertura e chiusura è regolamentato dalla vigente Ordinanza Sindacale in materia.

Art. 5 – SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, per le quali non è prevista sanzione in vigenti norme di legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis del TUEL D.Lgs 267/2000 e succ. mod. e integraz. .

Art. 6 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle specifiche ordinanze e regolamenti comunali.